



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 3 DEL

20/01/2021

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.124 del 20/08/2015.

## IL SINDACO

**Vista** la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare il D. Lgs. n. 114/98, la L. R. n. 5/2006, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15;

**Considerato** che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere soggetto a restrizioni e limitazioni come previsto dalla L. R. n. 5/2006 al comma 16 dell'art. 15 per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, così come è possibile individuare "le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette", fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare autorizzazioni di concessioni di suolo pubblico (autorizzazioni di tipo A) su tutto il territorio comunale;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 124 del 20/08/2015 avente ad oggetto "Limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante" che tra le altre disposizioni prevede anche per motivi di ordine pubblico e sicurezza il divieto del commercio itinerante in aree poste ad una distanza inferiore a un raggio di 200 mt. dalla linea perimetrale dei cimiteri;

**Considerato** che a tutela del sentimento religioso e/o civile della popolazione per il culto dei defunti che spesso si manifesta con il posizionamento di fiori presso le tombe dei propri conoscenti, si ritiene opportuno, anche a seguito dell'ordinanze emesse dal Comune di Olbia con cui è stata disposta la chiusura dei chioschi adibiti alla vendita di fiori nei pressi del Cimitero di via Roma, dover modificare l'ordinanza n. 124/2015 consentendo il commercio itinerante per i soli venditori di fiori e piante anche ad una distanza inferiore ad un raggio di 200 mt. dalla linea perimetrale dei cimiteri;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate:

## ORDINA

**La rettifica dell'ordinanza n. 124 del 20/08/2015, nel senso di consentire il commercio itinerante, per i soli venditori di fiori, piante, e ornamenti funebri, anche ad una distanza inferiore a un raggio di 200 mt. dalla linea perimetrale dei cimiteri;**

Ordinanza del Sindaco N. 3 del 20/01/2021

Pagina 1 di 2

Con riferimento al cimitero di Via Roma si precisa che

- **l'attività di vendita potrà essere esercitata esclusivamente nelle apposite aree delimitate/individuate sul lato contiguo ai giardini di Padre Pio;**
- **per ragioni di viabilità e sicurezza, e per consentire la pulizia del piazzale gli spazi dovranno essere restituiti alla pubblica fruibilità dalle 19 alle 7;**

di confermare per il resto il contenuto della predetta ordinanza n. 124/2015;

### **INOLTRE DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale del Comune di Olbia;
- al Dirigente della Polizia Locale;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
- al Comando Guardia di Finanza;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari.

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 20/01/2021

**IL SINDACO**  
**Settimo Nizzi**

*Atto*

*firmato*

*digitalmente*